

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" (1)

(b.u. 31 agosto 1993, n. 40, suppl. ord. n. 1)

Art. 1

Oggetto della legge

1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina": articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 2, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Titolo I

Guide alpine

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e

ambientale.

Art. 3 *Gradi della professione*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
 - a) aspirante guida;
 - b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 4 *Albo professionale delle guide alpine*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17.
2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.
3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo ⁽²⁾.
4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5 *Doveri delle guide alpine*

1. È fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.

Art. 6 *Requisiti per l'iscrizione all'albo*

1. Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione prevista dall'articolo 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- c) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;
- d) idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- e) diploma di scuola dell'obbligo;
- f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia.

2. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.

3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.

Art. 7

Trasferimento ed aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei mesi l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione o provincia di appartenenza.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo provinciale, che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento.

5. L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6.

Art. 8

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio

della professione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo ⁽³⁾.

Art. 9

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'articolo 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

2. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami ⁽⁴⁾.

Art. 10

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché i corsi di aggiornamento.

2. La Giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere previste:

- a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;
- b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;
- c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

3. Prima dell'inizio di ciascun corso, il collegio provinciale delle guide alpine comunica alla Giunta provinciale il nominativo del direttore del corso per la relativa nomina.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, stabilisce:

- a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;
- b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale ⁽⁵⁾.

5. L'organizzazione tecnico-logistica delle prove d'esame è affidata al collegio provinciale delle guide alpine.

6. La Provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonché quelle relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami e quelle concernenti il vitto e l'alloggio durante lo svolgimento dei corsi tecnico-pratici e dei relativi esami.

7. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

9. Per i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi è fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'articolo 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami.

10. Per i non residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico-pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento.

11. L'iscrizione al corso di teoria è gratuita.

12. Con provvedimento della Giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.

Art. 11

Corsi di lingue estere

1. Ai fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la Giunta provinciale può provvedere all'istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.

Art. 12

Esami di abilitazione

1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico-pratica;
- b) didattica;
- c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, delibera:

- a) le modalità di ammissione alla prova attitudinale e alle prove tecnico-pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse;
- b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;
- c) i criteri di valutazione delle singole prove;
- d) l'attività alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale ⁽⁶⁾.

Art. 13

Commissione esaminatrice

1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da:

- a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, in qualità di presidente;
- b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo;
- c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine;
- d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine;
- e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
- f) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. *omissis*

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute da componenti della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14, e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia ⁽⁷⁾.

Art. 14

Sottocommissione tecnica

1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica così composta:

- a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13, in qualità di presidente;

- b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13;
- c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13.

2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio può essere altresì ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficoltà di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

Art. 15

Corsi di aggiornamento

1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.

Art. 16

Istruttori

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 17

Collegio provinciale delle guide alpine

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo;

c) il presidente.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Art. 18 *Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19 *Presidente del collegio provinciale delle guide alpine*

1. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti più votati nel primo scrutinio.

Art. 20 *Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine*

1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

- a) nominare il presidente;
- b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- c) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
- d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;
- e) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché

- l'attività delle guide alpine;
- f) collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
 - g) collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
 - h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
 - i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;
 - l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

Capo II

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

Art. 21

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della provincia di Trento e l'attività di insegnamento deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti all'albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 7.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:

- a) elenco dei componenti la scuola;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore tecnico;
- c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;
- d) indicazione della sede della scuola nonché degli eventuali recapiti;
- e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;
- f) polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
- g) documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale.

5. La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

6. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.

Art. 22
Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III
Modifica a disposizioni provinciali in materia di soccorso alpino

Art. 23
omissis (8)

Titolo II
Maestri di sci

Capo I
Ordinamento della professione

Art. 24
Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25
Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26
Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione prevista dall'articolo 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

- c) maggiore età;
- d) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato medico;
- e) diploma di scuola dell'obbligo;
- f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione⁹⁾.

2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 27

Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati della Comunità economica europea è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione all'esercizio della professione ai maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea che non sono ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci previo riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 1996, n. 621. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio della professione è

subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione è subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza. Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo conseguito nello stato membro di appartenenza secondo le norme ivi vigenti. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81. L'esercizio temporaneo dell'attività di insegnamento delle discipline dello "snowboard" è consentito secondo la normativa dello stato appartenente all'Unione europea di provenienza ovvero della regione o della provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza, nel caso in cui non sia prevista in tale sede una specifica abilitazione al predetto insegnamento ⁽¹⁰⁾.

Art. 28

Obblighi del maestro di sci

1. È fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

Art. 29

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 30

Categorie

1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

- a) le discipline alpine;
- b) le discipline del fondo;
- c) le discipline dello "snowboard" ⁽¹¹⁾.

2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico

attestante l'idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 26.

2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo "snowboard" sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali.

3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato ri ammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

5. La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia ⁽¹²⁾.

Art. 32

Corsi di abilitazione

1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico-pratico.

2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, in armonia con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI ⁽¹³⁾.

Art. 33

Esami di abilitazione

1. Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico-pratica;
- b) didattica;
- c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'articolo 34, delibera:

- a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;
- b) i criteri di valutazione delle singole prove.

2 bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, intenda ottenere un'ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione posseduta ⁽¹⁴⁾.

Art. 34

Commissione esaminatrice

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
- b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- c bis) quattro istruttori nazionali di "snowboard" della FISL, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- e bis) tre maestri di sci di "snowboard", designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- f) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci;
- g) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d), e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, nonché per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia.

8 bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l'esame ⁽¹⁵⁾.

Art. 35

Sottocommissioni tecniche

1. Per l'espletamento della prova tecnico-pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie.

2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

- a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di

presidente;

- b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34;
- c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34.

3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

- a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;
- b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34;
- c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34.

3 bis. La sottocommissione tecnica per lo "snowboard" è composta:

- a) dal membro previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;
- b) dai quattro istruttori previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera c bis);
- c) dai tre maestri previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera e bis).

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti ⁽¹⁶⁾.

Art. 36

Specializzazioni

1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

- a) direttore tecnico di scuola di sci;
- b) insegnamento dello sci ai bambini;
- c) insegnamento dello sci in lingua straniera;
- d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;
- e) *omissis*

2. La Giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello "snowboard", documentata con certificato rilasciato dalla FISL.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente della Giunta provinciale.

5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della provincia di Trento.

6. La Giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti ⁽¹⁷⁾.

Art. 37
Istruttori

1. Gli istruttori nazionali della FISl sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2. I rapporti della Provincia con la FISl per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38
Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle tre categorie di cui all'articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 29 o la licenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza.

2. La Giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

3. Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti.

4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati dal comma 1 nonché di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento.

5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

7. La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

- a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.

8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.

9. La Giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

- a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;
- b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;
- c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

10. La Giunta provinciale può organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all'articolo 31. L'attuazione di tali corsi può essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la Provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori (¹⁸).

Art. 39

Collegio provinciale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

- a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;
- b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
- c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità provinciali;
- e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale (¹⁹).

Capo II *Scuole di sci*

Art. 40 *Riconoscimento delle scuole di sci*

1. La Giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i seguenti ulteriori requisiti:

- a) adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento o delle discipline del fondo o di quelle dello "snowboard", in numero minimo di cinque. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme";
- b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 37 e disponibilità di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina o di aspirante guida equivale al possesso di un diploma di specializzazione;
- c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratici prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo nel caso di scuola di sci che pratici prevalentemente tale insegnamento e ad un maestro di sci delle discipline dello "snowboard" nel caso di scuola di sci che pratici prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, dev'essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 36;
- d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idoneità a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;
- e) disponibilità nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine o dello "snowboard", di impianti di trasporto a fune;
- f) ordinamento interno della scuola ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci o gli associati alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa;
- g) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;
- h) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;
- i) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona ⁽²⁰⁾.

2. La Giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi

componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altre scuole riconosciute.

3. Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal comma 1.

4. La denominazione "scuola di sci" può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.

Titolo III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Capo I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

Art. 41

Pareri dei collegi

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42

Assicurazioni

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale ⁽²¹⁾.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare

nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44

Vigilanza sui collegi

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di un apposito commissario.

Art. 45

Scioglimento del consiglio direttivo

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio abusivo della professione

1. Chi, essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia, esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella provincia di Trento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000. La sanzione è triplicata in caso di recidiva.

2. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 2.400.000.

1 bis. Il maestro di sci che esercita l'attività di insegnamento dello sci in violazione dell'articolo 30, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.200.000 ⁽²²⁾.

Art. 48

Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute

1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratici attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

2. L'uso della denominazione "scuola di sci" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

Art. 49

omissis ⁽²³⁾

Art. 50

Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 51

Servizio di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III

Interventi finanziari

Art. 52

Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel

programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

- a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano;
- b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
- c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo;
- d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;
- e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 53

Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 52.

Art. 54

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

- a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;
- b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;
- c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;
- d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.

Art. 56

Concessione degli interventi finanziari

1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformità all'articolo 6 del provvedimento legislativo concernente "Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia", la deliberazione relativa alle modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonché alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse ⁽²⁴⁾.

2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative. L'erogazione delle sovvenzioni è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 57

Sovvenzioni per coperture assicurative

1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'articolo 5, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura:

- a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione;
- b) dei rischi di responsabilità civile nell'esercizio della professione.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

Art. 58

Indennità per attività di soccorso

1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennità giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'articolo 43. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso".

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L'erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennità nonché le modalità per la liquidazione delle stesse.

Capo IV

Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Art. 59 - Art. 62
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 63

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1. Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è ulteriormente prorogato di anni due.

Capo V *Norme transitorie e finali*

Art. 64 *Prima formazione dell'albo professionale*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi:

- a) cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge;
- b) determina, in via provvisoria, l'importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;
- c) adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attività dei collegi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale viene altresì determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 65 *Costituzione dei collegi*

1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'articolo 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea è presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.

2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.

3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.

Art. 66 *Istruttori tecnici*

1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'articolo 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22.

Art. 67 *Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci*

1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali

scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1996 pena la revoca del riconoscimento ⁽²⁶⁾.

Art. 68

Delega di funzioni

1. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all'assessore competente in materia di turismo.

Art. 69

Pubblicità delle deliberazioni della Giunta provinciale

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 70

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento dell'attività delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonché per l'espletamento dei corsi e degli esami già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è abrogato l'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Art. 71

Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 23 (capitolo 48135).

2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo

72 (capitolo 48130).

3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 72 - Art. 73
omissis ⁽²⁷⁾

NOTE

- (1) Questa legge ha subito ampie modifiche da parte dell'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. L'efficacia delle modificazioni, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nei commi 16 e 18 dello stesso art. 15; fino al verificarsi di quella condizione, quindi, il testo della legge non sarà modificato.
- (2) Comma già abrogato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, e fatto rivivere dall'art. 57 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 a far data dall'entrata in vigore della l.p. n. 3 del 1996.
- (3) Vedi però l'art. 31, comma 5 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (4) Comma così modificato dall'art. 47 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (5) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1460 (non pubblicata).
- (6) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1460 (non pubblicata).
- (7) Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (8) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 marzo 2001, n. 4.
- (9) Comma così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 6 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per una disposizione transitoria in materia vedi lo stesso art. 23, comma 26.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (13) Comma così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1459 (non pubblicata).
- (15) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 23, commi da 11 a 15 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Per una disposizione transitoria in materia vedi l'art. 23, comma 28 della l.p. n. 10 del 1998.
- (16) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

- (18) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3 e dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (19) Vedi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 1996, n. 1328 (b.u. 23 aprile 1996, n. 20).
- (20) Comma così modificato dall'art. 59, comma 4 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23, commi da 21 a 24 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per un'interpretazione autentica delle lettere a) e b) vedi i commi 1, 2 e 3 dell'art. 59 della l.p. n. 1 del 1995. Per una disposizione transitoria in materia vedi l'art. 23, comma 27 della l.p. n. 10 del 1998.
- (21) Comma così sostituito dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (22) Comma aggiunto dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (23) Articolo abrogato dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (24) Per il provvedimento legislativo concernente "Criteri generali per le politiche di incentivazione delle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia" vedi la l.p. 23 agosto 1993, n. 18.
- (25) Articoli modificativi degli articoli 2 e 11 e sostitutivi degli articoli 6 e 7 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7.
- (26) Comma così sostituito dall'art. 59 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1.
- (27) Disposizioni finanziarie.